

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 125/2018

del 6 luglio 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2021/187]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/187 della Commissione, del 6 febbraio 2018, che modifica l'allegato II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda l'approvazione del programma di controllo per l'eradicazione della malattia di Aujeszky per la regione Emilia-Romagna in Italia ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La parte 4.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificata:

1. Al punto 84 (Decisione 2008/185/CE della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 D 0187**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/187 della Commissione, del 6 febbraio 2018 (GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 36).»

⁽¹⁾ GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 36 del 9.2.2018, pag. 18.

2. Dopo il punto 104 [Decisione di esecuzione (UE) 2017/223 della Commissione] è inserito il seguente punto:

«105. **32018 D 0193**: Decisione di esecuzione (UE) 2018/193 della Commissione, del 7 febbraio 2018, che autorizza laboratori in Brasile e nella Federazione russa a effettuare test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici in cani, gatti e furetti (GU L 36 del 9.2.2018, pag. 18).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

Articolo 2

I testi delle decisioni di esecuzione (UE) 2018/187 e (UE) 2018/193 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2018

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.